



COMUNE DI CAPOLIVERI
PROVINCIA DI LIVORNO

COPIA

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SBARCO NELL'ISOLA D'ELBA.	Nr. Progr.	29
	Data	26/03/2013
	Seduta Nr.	4

Cod. Ente : 049004

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 12,00 Solita sala delle Adunanze, regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	presenti	assenti
BARBETTI RUGGERO	X	
GELSI ANDREA	X	
CARDELLI LEONARDO	X	
DELLA LUCIA CLAUDIO	X	
PUCCINI GABRIELE	X	
MONTAGNA WALTER	X	
CRISPU GABRIELLA		X
ROTELLINI GABRIELE	X	
LUZZETTI STEFANO	X	
MOROSI MARIO ANGELO	X	
DEIANA BARBARA		X
PAOLINI GIANLUIGI	X	
DI VITA ALESSANDRO		X
MARTORELLA FAUSTO		X
GERI LUCIANO		X
BALDETTI STEFANO		X
MARTORELLA GIOVAN BATTISTA		X
Totale:	10	7

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa ROSSI ANTONELLA.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. MONTAGNA WALTER assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Illustra il punto all'o.d.g. l'assessore Della Lucia;

Entra il Consigliere Paolini alle ore 12,05;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che in attuazione delle disposizioni di cui all'art.4, comma 3/bis, del D. Lgs. n°23/2011 *come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. n°16/2012* è istituita l'imposta di sbarco, alternativa all'imposta di soggiorno;
- che l'imposta di sbarco è corrisposta da ogni persona fisica, *salvo le esenzioni previste da apposita regolamentazione*, che arrivi nell'Isola d'Elba utilizzando le Compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea.

Dato atto, come concordato nella Consulta dei Sindaci:

- che l'imposta di sbarco deve essere istituita da tutti i Comuni elbani con delibera dei rispettivi Consigli comunali;
- che il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- che le Compagnie di navigazione che effettuano servizi marittimi di linea sono i soggetti responsabili della riscossione dell'imposta di sbarco e come tali sono tenute a versare al Comune di Capoliveri, in qualità di "*ente capofila della gestione associata dei comuni dell'Elba delle funzioni in materia di turismo*", gli importi incassati secondo le modalità previste dalla legge n.44/2012 e dal Regolamento stesso;
- che il Comune di Capoliveri tratterrà annualmente sull'importo complessivo del gettito, per spese di gestione, una percentuale pari al 5% fino ad un massimo di € 25.000,00 (venticinquemila/00);
- che per l'anno di prima applicazione dell'imposta l'intero gettito, al netto di quanto spettante al Comune di Capoliveri, verrà utilizzato per il finanziamento della gestione associata in materia di funzioni turistiche;
- che l'imposta decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per l'anno 2013 la decorrenza è fissata dal 1° giugno 2013 e l'importo è determinato in € 1,00. Ogni modifica relativa al periodo annuale di vigenza o all'importo dell'imposta deve essere deliberata, su proposta della Consulta dei Sindaci, dai Consigli comunali degli otto Comuni elbani.

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n° 446;

Ritenuto di dover disciplinare, *prendendo atto della volontà espressa dalla Consulta dei Sindaci*, l'applicazione dell'imposta di sbarco di cui all'art.4 comma 3/bis del D.

Lgs. n°23 del 14/03/2011 come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. 02/03/2012 n°16 e di dover approvare un'apposita regolamentazione disciplinante, tra l'altro, il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi delle Compagnie di navigazione, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento;

Visto lo schema di "Regolamento sull'imposta di sbarco nell'isola d'Elba", concordato tra i sindaci elbani, e ritenuto di doverlo approvare;

Visti i pareri favorevoli, tecnico e contabile, espressi dai competenti responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 49 dl TUEL;

Con voti unanimi legalmente espressi dagli aventi diritto;

DELIBERA

Per quanto indicato in premessa,

- 1. Di istituire** l'imposta di sbarco, alternativa all'imposta di soggiorno, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.4, comma 3/bis, del D. Lgs. n°23/2011 *come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. n°16/2012.*
- 2. Di approvare** lo schema di "Regolamento sull'imposta di sbarco nell'isola d'Elba", concordato tra i sindaci elbani, disciplinante, tra l'altro, il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi delle Compagnie di navigazione, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
- 3. Di dare atto** che l'imposta decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e che per l'anno 2013 la decorrenza è fissata dal 1° giugno 2013 e l'importo è determinato in € 1,00.
- 4. Di trasmettere** copia della presente delibera ai comuni di Comune di Portoferraio - Comune di Campo nell'Elba - Comune di Marciana - Comune di Marciana Marina - Comune di Porto Azzurro - Comune di Rio Marina - Comune di Rio nell' Elba.

COMUNE DI CAPOLIVERI

PROVINCIA DI LIVORNO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **29** Del **26/03/2013**

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SBARCO NELL'ISOLA D'ELBA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 22/03/2013 IL FUNZIONARIO F.TO ROSSI ANTONELLA
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 22/03/2013 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.TO PUCCINI MASSIMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 29 DEL 26/03/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to MONTAGNA WALTER

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **27/03/2013** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.L.G.S. n° 267/2000)

Dalla residenza comunale, addì 27/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data 28/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Allegato a delibera di C.C. 29 del 26.03.2013

Comune di Capoliveri

Provincia di Livorno

*“Ente Capofila della Gestione Associata dei Comuni dell’Elba
delle funzioni in materia di turismo”*

Regolamento sull'imposta di sbarco nell'isola d'Elba

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del:

Comune di Portoferraio - n. del

Comune di Campo nell'Elba - n. del

Comune di Capoliveri - n. del

Comune di Marciana - n. del

Comune di Marciana Marina - n. del

Comune di Porto Azzurro - n. del

Comune di Rio Marina - n. del

Comune di Rio nell' Elba - n. del

Art.1 - Istituzione Imposta di sbarco.

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n° 446 ed è volto a disciplinare l'applicazione dell'imposta di sbarco di cui all'art.4 comma 3/bis del D. Lgs. n°23 del 14/03/2011 come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. 02/03/2012 n°16. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi delle Compagnie di navigazione, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art.2 - Soggetti d'imposta.

L'imposta di sbarco è alternativa all'imposta di soggiorno ed è istituita in attuazione delle disposizioni di cui all'art.4, comma 3/bis, del D. Lgs. n°23/2011 come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. n°16/2012. L'imposta di sbarco è corrisposta da ogni persona fisica, salvo le esenzioni previste al seguente articolo 5, che arrivi nell'Isola d'Elba utilizzando le Compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea.

Art.3 – Istituzione della imposta

L'imposta di sbarco deve essere istituita da tutti i Comuni elbani con delibera dei rispettivi Consigli comunali. L'imposta decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per l'anno 2013 la decorrenza è fissata dal 1° giugno 2013 e l'importo è determinato in € 1,00. Ogni modifica relativa al periodo annuale di vigenza o all'importo dell'imposta deve essere deliberata, su proposta della Consulta dei Sindaci, dai Consigli comunali degli otto Comuni elbani.

Art.4 - Finalità dell'imposta.

Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art.5 – Esenzioni.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di sbarco i residenti, i nativi elbani, i lavoratori pendolari (*muniti di dichiarazione del datore di lavoro e/o abbonamento*) e gli studenti pendolari (*muniti di certificazione rilasciata dall'istituto scolastico e/o universitario*), i bambini in età di esenzione dal pagamento del biglietto; gli accompagnatori ufficiali e i componenti delle squadre di società sportive impegnate in gare di campionati dilettantistici. Sono altresì esenti i soggetti passivi dell'imposta municipale propria unitamente ai componenti il loro nucleo familiare, che risultino in regola con il pagamento di tale imposta.

Le Amministrazioni comunali rilasceranno ai soggetti passivi di imposta municipale propria un'attestazione circa il regolare pagamento dell'imposta e la composizione del nucleo familiare.

Art. 6 - Soggetti obbligati alla riscossione.

Le Compagnie di navigazione che effettuano servizi marittimi di linea sono i soggetti responsabili della riscossione dell'imposta di sbarco e come tali sono tenute a versare al Comune di Capoliveri, in qualità di *“ente capofila della gestione associata dei comuni dell'Elba delle funzioni in materia di turismo”*, gli importi incassati secondo le modalità previste dalla legge n.44/2012 e dal presente Regolamento.

Art.7 - Modalità di riscossione, riversamento e ripartizione tra i comuni elbani.

Le Compagnie di navigazione riscuotono l'imposta di sbarco unitamente al prezzo del biglietto, con indicazione a parte sullo stesso ed hanno l'obbligo di comunicare mensilmente, entro 15 giorni dal mese successivo, al Settore economico-finanziario del Comune di Capoliveri il numero dei passeggeri che hanno pagato l'imposta

unitamente ai passeggeri esenti distinti per categoria su modulo telematico fornito dal Comune. Entro il medesimo termine devono provvedere al versamento del gettito dell'imposta. Il versamento può essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Capoliveri; mediante bonifico tramite il sistema bancario o tramite altre procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune. La dichiarazione e comunicazione del versamento sarà trasmessa al Comune per via telematica mediante procedure informatiche definite dal predetto Settore competente.

Il Comune di Capoliveri tratterrà annualmente sull'importo complessivo del gettito, per spese di gestione, una percentuale pari al 5% fino ad un massimo di € 25.000,00 (venticinquemila/00).

Per l'anno di prima applicazione dell'imposta l'intero gettito, al netto di quanto spettante al Comune di Capoliveri, verrà utilizzato per il finanziamento della gestione associata in materia di funzioni turistiche.

Entro il 31 dicembre 2013 la Consulta dei Sindaci potrà stabilire di attribuire parte del gettito ai Comuni per le finalità di cui all'art.4 secondo criteri che dovranno essere concordati in sede di Consulta ed approvati da ciascun Comune con atto consiliare.

Nel caso di mancato accordo tutto il gettito della imposta continuerà ad essere destinato alla gestione associata dei servizi turistici.

Art.8 - Disposizioni in tema di accertamento.

Ai fini dell'attività di accertamento relativa all'imposta di sbarco si applica l'art. 1 commi da 158 a 170 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Ogni Comune, ai fini dell'attività di accertamento e di verifica degli esatti adempimenti ed obblighi da parte dei soggetti passivi e di quelli per i quali sono previsti precisi obblighi tributari, può porre in essere un'attività di controllo attraverso i vari uffici interessati e soprattutto con la polizia locale. L'attività di controllo verrà esercitata con le modalità seguenti: Il Comune di Capoliveri può richiedere ai soggetti passivi e ai soggetti di cui all'art. 6 documenti e atti relativi agli adempimenti di cui sopra.

Art.9 - Sanzioni.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del Responsabile di imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 e ss.mm.. Per la mancata riscossione dell'imposta di sbarco e/o per il mancato rilascio della quietanza si applica la sanzione da € 500,00 a € 2.000,00. Per le altre sanzioni non previste si applica l'art. 1 commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Art. 10 - Riscossione coattiva.

Le somme accertate dal Comune a titolo di imposta, sanzione ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, saranno riscosse in maniera coattiva con le stesse modalità in vigore presso l'Ente per gli altri tributi.

Art. 11 - Conguaglio.

Nei casi di versamento dell'imposta di sbarco in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato dalle Compagnie di navigazione mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alla scadenza successiva. Il rimborso sarà richiesto dalle Compagnie di navigazione al Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Capoliveri che lo autorizzerà entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto tale termine le Compagnie di navigazione procederanno alla compensazione dandone comunicazione al Comune.

Art.12 - Controversie.

Le controversie concernenti l'imposta di sbarco saranno risolte tramite procedure di mediazione attraverso un mediatore abilitato, nel caso di fallimento della suddetta procedura di mediazione le controversie saranno devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Art.13 – Entrata in vigore

Il presente regolamento è soggetto alla duplice pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 87 dello Statuto Comunale, in conformità dell'art. 124, 1 comma, TUEL.